

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante *“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”*;

VISTA la Delibera n. 52 del 15 luglio 2009 recante *“Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013”* con la quale si indica come essenziale l’impegno di avviare l’intervento, fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno, dell’asse ferroviario Napoli – Bari;

CONSIDERATO che l’opera è inserita tra le infrastrutture strategiche definite dalla Legge Obiettivo n. 443/01 nonché nel Decreto Sbocca Italia (D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - convertito dalla Legge 164/2014) e che l’opera di raddoppio è prevista nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce/Taranto, sottoscritto in data 2 agosto 2012 dal Ministero per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e in particolare l’art. 216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*, comma 27, ove richiama, per quanto applicabile il D.Lgs. 163/2006;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164”*, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017;

VISTO il parere dall’esito positivo con prescrizioni, n. 628 del 4 febbraio 2011, espresso ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 163/2006, dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini della valutazione sulla compatibilità ambientale del Progetto Preliminare dell’intera tratta *“Apice-Orsara”*, fatte salve tutte le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, anche in sede europea, condizionandolo all’ottemperanza di 25 prescrizioni;

CONSIDERATO che con Ordinanza n° 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 1 dicembre 2016, il Commissario Straordinario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari ha approvato il Progetto Preliminare dell’opera *“Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio della tratta Apice-Orsara”*, anche ai fini della localizzazione urbanistica e dell’apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio, prendendo atto che l'intervento è suddivisibile in due lotti: 1° lotto Apice- Irpinia e 2° lotto Irpinia-Orsara ed autorizzando RFI ad avviare la progettazione definitiva, relativamente al 1° lotto Apice-Irpinia;

VISTA la nota prot. AGCS.RMNBF.0058640.17 del 12 settembre 2017, acquisita al prot DVA-20986 del 15 settembre 2017, con la quale la Società Italferr S.p.A. ha presentato istanza e documentazione progettuale, ai fini dell'avvio del procedimento di Verifica del Piano di Utilizzo Terre relativo al Progetto Definitivo "*Apice-Irpinia*" nell'ambito dell'intervento "*Raddoppio tratta Apice – Orsara*", ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, unitamente alla documentazione per lo svolgimento della procedura di Verifica di Ottemperanza, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 166 e 185, cc. 4 e 5, che è stata avviata con separato procedimento;

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda la verifica del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. DVA-21645 del 21 settembre 2017 con la quale ha trasmesso la documentazione pervenuta alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'avvio dell'istruttoria di verifica del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, indicando altresì, ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.P.R. 120/2017, che la durata complessiva del Piano di Utilizzo è pari a circa 7 anni;

VISTA la successiva documentazione integrativa trasmessa dal proponente Società Italferr S.p.A., di cui l'ultima del 10 gennaio 2018, acquisita al prot. DVA-753 del 15 gennaio 2018;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2641 del 9 febbraio 2018, acquisito al prot. DVA-3517 del 12 febbraio 2018 che allegato al presente Provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il predetto parere la Commissione Tecnica ha rilevato che, per consentire le operazioni di scavo delle opere in sotterraneo, è previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e che quindi, ai sensi dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017, deve essere allegato al Piano di Utilizzo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ed ha ritenuto "*necessario che il Proponente, alla luce del più avanzato livello progettuale e degli esiti della verifica di ottemperanza attualmente in corso, presenti al MATTM almeno 90 giorni prima della presentazione del progetto esecutivo il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo*" integrato da specifici approfondimenti;

DETERMINA

che il Piano di Utilizzo relativo al progetto definitivo del 1° Lotto funzionale "*Apice-Irpinia*", del raddoppio della tratta "*Apice - Orsara*" nell'ambito dell'itinerario ferroviario Napoli-Bari, ai sensi dell'art. 9, del D.P.R. del 13 giugno 2017, n. 120, dovrà essere nuovamente sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in fase di progettazione esecutiva e comunque almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, corredato del parere dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'Allegato 4 del D.P.R. 207/2017 e aggiornato con gli elementi di approfondimento di cui alle

condizioni dettate nel citato parere n. 2641/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS di seguito riportate:

1. effettuare in corso d’opera tutte le caratterizzazioni ambientali dei terreni in tutti i siti interessati dalla movimentazione di terre e rocce da scavo, ivi comprese quindi anche le aree di cantiere e le aree di cantiere oggetto di deposito intermedio in attesa di utilizzo in quanto, tenuto conto che la caratterizzazione ambientale dei tratti lineari ha mostrato superamenti delle CSC di colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla parte quarta, Titolo V del D. Lgs 152/06, per tali aree di deposito intermedio, non si ritiene sufficiente il prelievo di terreno superficiale e l’adozione di un set analitico ridotto (Fitofarmaci, Amanto PCB, Diossine e Furani) e nelle aree di cantiere non oggetto di deposito intermedio non sono state effettuate caratterizzazioni ambientali dei terreni;
2. sulla base del più avanzato livello progettuale e delle risultanze del parere dell’Istituto Superiore della Sanità in merito all’utilizzo degli additivi, completare la definizione del protocollo operativo per la valutazione della compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo da adottare in corso d’opera per la realizzazione delle gallerie con l’utilizzo di additivi, sotto il controllo dell’ARPA competente, al fine di garantire che l’utilizzo degli additivi non comporti pregiudizio per l’ambiente e per la salute umana ed integrandolo anche con la previsione delle seguenti prescrizioni:
 - ✓ per le attività di ispezione, verifica e controllo sull’attuazione delle prescrizioni previste dal “*Protocollo per la valutazione della compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo da adottare in corso d’opera per la realizzazione delle gallerie della tratta Apice - Orsara del Lotto 1 Apice - Irpinia, rientrante nell’intervento di potenziamento della linea ferroviaria Napoli - Bari*” e del parere dell’I.S.S. che verrà reso, venga previsto, con oneri a carico del proponente, un presidio attrezzato sul posto che consenta all’ARPA di analizzare e verificare (*ante-operam*) il mix-design e la biodegradazione successiva all’estrazione del materiale di scavo ed in generale che vengano rispettate le ipotesi poste a base della definizione del protocollo nonché la coerenza con le condizioni reali che si incontreranno durante le fasi di deposito dei materiali di scavo garantendo quindi la possibilità di collocarli a dimora senza alcun pregiudizio per ambiente e salute umana;
 - ✓ vengano confermati durante le fasi operative di scavo della galleria gli studi di fattibilità del condizionamento e quindi i parametri ed i livelli di condizionamento ottenuti a seguito delle prove di laboratorio adattandosi alle condizioni che via via si incontreranno durante le fasi di scavo e venga rispettato il tempo di attesa necessario a garantire che il processo di decadimento degli elementi biodegradabili contenuti nell’additivo raggiunga uno stadio sufficientemente avanzato da escludere rischi di contaminazione alle acque superficiali e di falda;
 - ✓ qualora i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee indicassero il superamento dei limiti di emissione di cui all’*Allegato V della parte III del D.Lgs 152/06, Allegato II della parte III del D.Lgs 152/06* o di quelli della *Tabella 2 Allegato V alla Parte IV del D.Lgs 152/06*, in accordo con ARPA, dovranno essere immediatamente eliminate le cause di inquinamento (anche eventualmente tramite la sospensione dei lavori) e realizzati interventi per la rimozione della contaminazione fino al rientro nei limiti di Legge;
 - ✓ vengano previsti in fase realizzativa periodici controlli per garantire che le condizioni di scavo determinino un *Treatment Ratio* (TR, L/m³) dell’additivo non superiore ai valori riportati nel protocollo;
 - ✓ vengano previsti durante le fasi di avanzamento dello scavo puntuali controlli sulle caratteristiche litologiche del materiale scavato per confermare che gli scavi interessino la stessa tipologia di terreno individuata dalle attività di ricerca sito-specifiche effettuate ed utilizzate per

la definizione del protocollo;

3. il PUT venga integrato con un piano di monitoraggio (ante-operam, in corso d'opera e post-operam) lungo il tracciato degli scavi delle gallerie, nei siti di deposito provvisorio in cui si prevede che avvenga la biodegradazione degli additivi e nei siti di destinazione finale, evidenziando i punti oggetto di monitoraggio, le modalità e le relative tecniche, che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, sia durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e finale, verificando la qualità delle acque nei corpi idrici ricettori. In particolare dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti da:
 - *Allegato II Parte III del D. Lgs 152/06 "Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale";*
 - *Allegato V parte III del D. Lgs 152/06 "Tabella 3 - Limiti di emissione degli scarichi idrici";*
 - *Allegato V parte IV del D. Lgs 152/06 "Tabella 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"*
4. le aree di intervento ubicate nelle vicinanze di siti contaminati o potenzialmente contaminati o con essi interferenti, sia facenti parte di siti di produzione che di deposito temporaneo o di aree di cantiere non destinate a siti di deposito temporaneo, dovranno essere oggetto di ulteriori indagini per verificare definitivamente la possibilità del riutilizzo dei terreni di scavo o, in alternativa, se vi siano i presupposti per l'attivazione di altri tipi di procedure previsti dalla parte IV del D.Lgs 152/06;
5. approfondire le indagini ambientali sulle acque sotterranee, effettuandole in conformità a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017, verificando che non si verifichino superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/06 e chiarendo quali modalità di intervento si intendono adottare per evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque con riferimento ad eventuali interferenze con impluvi, valloni e corsi d'acqua;
6. comunicare l'esecutore incaricato da RFI S.p.A./Italferr S.p.A., affidatario dei lavori in oggetto e l'eventuale soggetto incaricato dai gestori dei siti di destinazione che attuerà il Piano di Utilizzo;
7. comunicare le modalità con le quali l'esecutore intende assicurare la tracciabilità dei materiali dalla produzione all'utilizzo finale, garantendo quindi che siano trasportati, per come previsto nel PUT, soltanto materiali di scavo che presentano concentrazioni conformi a quelle previste per l'uso verde residenziale;
8. poiché il proponente evidenzia nel PdU che le ipotesi di utilizzo delle aree di stoccaggio da parte delle diverse WBS di produzione è da ritenersi assolutamente indicativo, che si prevede di percorrere principalmente viabilità interne di cantiere "sulla base del sistema di cantierizzazione ipotizzato in fase di progetto definitivo" e che la distribuzione dei riutilizzi interni nella stessa WBS di produzione o in diversa WBS è da ritenersi calata sull'attuale fase progettuale e quindi che le ipotesi di utilizzo delle aree di stoccaggio da parte delle diverse WBS possono subire modifiche e quindi da considerare indicative, ai fini della completa tracciabilità dei materiali di scavo è necessario aggiornare alle previsioni del progetto esecutivo tutte le ipotesi di stoccaggio temporaneo e definitivo, utilizzo e smaltimento dei materiali di scavo e delle quantità di sottoprodotto movimentate, suddivise per WBS, definendo la capienza dei siti di deposito individuati e di conseguenza il sistema di cantierizzazione e di viabilità previsto durante l'elaborazione del progetto definitivo;

9. per i potenziali siti di destinazione finale esterni al progetto in cui si prevede di riutilizzare i volumi di materiali di scavo in esubero come sottoprodotti, fornire documentazione idonea ad attestare di avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni/approvazioni (ambientale, paesaggistico etc...) per l'avvio delle attività di recupero/riambientalizzazione al fine di consentire al MATTM di esprimere una definitiva valutazione in merito alla concreta possibilità del riutilizzo dei terreni di scavo in esubero o, in alternativa, se vi siano i presupposti per l'attivazione di altri tipi di procedure previste dalla parte IV del D.Lgs 152/06;
10. indicare le modalità di gestione di tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività previste in progetto che si prevede di gestire nel regime dei rifiuti (materiali di scavo che si prevede di gestire in qualità di rifiuto, materiali provenienti dalle demolizioni, materiali provenienti dalla demolizione delle pavimentazioni stradali, pietrisco ferroviario) ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero e, solo secondariamente, prevedendo lo smaltimento finale in discarica, indicando altresì i relativi siti di destinazione finale, i rispettivi codici CER, le relative autorizzazioni allo smaltimento e le modalità di trasporto;
11. aggiornare alle previsioni del progetto esecutivo le ipotesi formulate in merito al sistema di cantierizzazione in fase di Progetto Definitivo al fine di confermare di percorrere principalmente viabilità interne di cantiere;
12. definire il cronoprogramma dei lavori tenendo conto di eventuali modifiche dovute agli approfondimenti relativi alla fase di progettazione esecutiva anche in relazione alle attività istruttorie presso le Autorità competenti locali.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 120/2017, e ad ARPA Campania per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)